

*Nuova normativa con obbligo assicurativo
contro i rischi catastrofali*

Gentili Clienti,

Vi informiamo che, in base alla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), è stato introdotto un nuovo obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione per la protezione dai rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

Dettagli della normativa

1. **Obbligo di assicurazione:** le imprese con sede legale in Italia o aventi una stabile organizzazione in Italia devono stipulare contratti assicurativi per danni relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
2. **Esclusioni:** sono esentate dall'obbligo le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) e quelle i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.
3. **Tipologia di eventi coperti:** le polizze devono coprire danni causati da calamità naturali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
4. **Conseguenze dell'inadempimento:** le imprese che non adempiono a questo obbligo saranno escluse da contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, anche quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

I soggetti interessati dalla misura sono tenuti a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi per danni relativi ai beni individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n.1, 2 e 3, vale a dire:

- **Terreni e fabbricati;**
- **Impianti e macchinari;**
- **Attrezzature industriali e commerciali.**

Raccomandazioni

Dato l'aumento degli eventi atmosferici estremi, è altamente consigliato stipulare tempestivamente le polizze assicurative necessarie per garantire una protezione adeguata ai vostri beni aziendali. Questo non solo per ottemperare alla normativa, ma anche per proteggere il vostro patrimonio aziendale da possibili danni ingenti.



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



Supporto dello studio

In considerazione della specificità dell'argomento, è opportuno rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia per la valutazione e la quotazione delle nuove clausole contrattuali.

Lo Studio resta comunque a disposizione per assistervi nella scelta delle eventuali opzioni proposte e per un approfondimento sull'argomento.



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI